



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 1039 lettera b) della sopra citata legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede l’*“erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021”*;

VISTO, altresì, l'art. 1 comma 1040 della medesima legge 27 dicembre 2017 n. 205 che stabilisce che *“Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039 [...]”*;

VISTA la legge del 29 dicembre 2022, n. 197 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 5 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO il divieto di pantouflage sancito dall'art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni*

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

VISTO l'art. 2, comma 1, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* che stabilisce: *“Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”.*

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173: *“le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”.*

CONSIDERATO dunque che ogni riferimento, anche nel presente decreto, al *“Ministro dello sviluppo economico”* e al *“Ministero dello sviluppo economico”* è da intendersi rispettivamente al *“Ministro delle imprese e del made in Italy”* e al *“Ministero delle imprese e del made in Italy”*.

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 5 luglio 2023 con il n. 1038, con il quale alla Dott.ssa Eva Spina è stato conferito l'incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 207 dell'8 novembre 2021, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il Decreto Legislativo 208 dell'8 novembre 2021, concernente il "testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi";

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione;

VISTI gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*” (di seguito PNAF);

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, e successive modifiche, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *Road Map*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTO il Decreto interministeriale MiSE-MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 “Definizione delle modalità operative e delle procedure per l’erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO l’art. 2 del sopramenzionato Decreto interministeriale MiSE-MEF che stabilisce che debba essere corrisposto un indennizzo a tutti gli operatori di rete titolari di diritti d’uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, tenuti a liberare tali frequenze in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1032 della legge 205/2017, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d’uso rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal Decreto Ministeriale 19 giugno 2019 e successive modifiche;

VISTO l’art. 3, comma 3 del medesimo Decreto interministeriale MiSE-MEF che disciplina i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per l’erogazione degli indennizzi da corrispondere ai beneficiari come individuati dal sopra citato art. 2 e fissa in € 25.000.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti e in € 276.158.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee;

VISTA la necessità di dover quantificare sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante, in base al numero totale di abitanti cumulativamente residenti nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee, sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per ciascun impianto disattivato, in base al numero totale di impianti legittimamente eserciti dai soggetti beneficiari;

CONSIDERATO che risulta ancora pendente un elevato numero di ricorsi inerenti richieste di integrazione ed estensione dei titoli precedentemente rilasciati dal Ministero, in particolare con la richiesta del riconoscimento di ulteriori province e/o di ulteriori impianti;

RITENUTO di dover stabilire un valore unitario dell’indennizzo per abitante e per impianto che consenta di poter disporre delle risorse economiche necessarie al ristoro di tutti i soggetti anche nei casi di soccombenza del Ministero nei contenziosi di cui sopra che determinerebbe un conseguente aumento sia della popolazione totale cumulativamente coperta dai diritti d’uso che del numero totale degli impianti;

RITENUTO pertanto, che sulla base delle motivazioni sopra esposte si debba fissare in € 0,34 il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante e in € 3.800 il valore unitario dell’indennizzo spettante per impianto disattivato;

VISTA l’istanza presentata dalla RAS nella quale viene richiesta l’erogazione delle somme spettanti per la dismissione delle frequenze CH 27-CH 34-CH 41-CH 42-CH 51 e CH 59 e della conseguente disattivazione degli impianti operanti su tali frequenze;

CONSIDERATO che nella suddetta nota la RAS dichiara di aver dismesso n. 114 impianti sulla rete operante sul CH 27, n. 114 impianti sulla rete operante sul CH 34, n.

114 impianti sulla rete operante sul CH 51, n. 114 impianti sulla rete operante sul CH 59, n. 114 impianti sulla rete operante sul CH 41 e n. 3 impianti sulla rete operante sul CH 42, per un totale di n. 466 impianti;

CONSIDERATO che dagli esiti dell'istruttoria condotta dalla DIV III è emerso che non sono ammissibili le richieste di erogazione dell'indennizzo avanzate da RAS in relazione alla dismissione del CH 41 in quanto trattasi di utilizzo della frequenza a scopo sperimentale e non di diritto d'uso, non rientrando, pertanto, nelle fattispecie previste dalla norma per l'applicazione delle misure di ristoro, e alla dismissione del CH 34 dal momento che la società, nell'ambito della procedura di liberazione della banda 700 ha ottenuto un nuovo diritto d'uso della medesima frequenza, con la conseguente attivazione una rete di impianti analoga a quella precedentemente detenuta;

VISTA la nota prot. 179235.del 14.09.2023 con la quale la DIV III – DGSCERP ha richiesto alla DIV VIII-DGTCSI la verifica delle dichiarazioni rese da RAS relativamente alla consistenza impiantistica delle reti dismesse;

VISTA la nota prot. 185893 del 25.09.2023 con la quale la DIV VIII-DGTCSI, in risposta alla nota sopra richiamata, ha comunicato l'esito delle verifiche effettuate in merito alle dichiarazioni rese da RAS relativamente alla consistenza impiantistica delle reti dismesse;

CONSIDERATO che le verifiche esperite dalla DIV VIII-DGTCSI, hanno confermato quanto dichiarato dalla RAS nell'istanza di indennizzo sopra citata in relazione alla consistenza impiantistica delle reti operanti sui canali CH 27, CH 42, CH 51 e CH 59, ammessi alla procedura di indennizzo, e in particolare che il numero degli impianti legittimamente dismessi da RAS risulta pari a n. 114 impianti per la rete operante sul CH 27, a n. 3 impianti per la rete operante sul CH 42, a n. 114 impianti per la rete operante sul CH 51 e a n. 114 impianti per la rete operante sul CH 59, per un totale di n. 345 impianti per i quali è ammissibile la richiesta di indennizzo;

VISTA la relazione istruttoria con la quale il dirigente della DIV III della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali ha comunicato gli esiti dell'esame delle dichiarazioni di rilascio delle frequenze e di disattivazione degli impianti contenuti nell'istanza di indennizzo pervenuta da parte di RAS;

RITENUTO pertanto, di poter considerare conclusa la fase istruttoria relativa alla determinazione degli importi spettanti all'operatore di rete RAS;

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero l'elenco delle frequenze rilasciate dall'operatore di rete RAS, con l'indicazione degli importi spettanti,

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'allegato al presente decreto contenente l'elenco degli indennizzi, calcolati assegnando un valore pari ad € 0,34 per abitante residente in ciascuna delle province oggetto del diritto d'uso rilasciato ed un importo pari a € 3.800 per ciascun impianto disattivato, secondo le modalità previste all'art. 3 del decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021, spettanti all'operatore di rete RAS titolare di diritti d'uso che, ai sensi del DM 19 giugno 2019

e successive modifiche (c.d. *Road Map*), ha dismesso le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio.

Art. 2

1. La procedura per la concessione degli indennizzi all'operatore di rete RAS è conclusa con gli esiti riportati nell'allegato al presente decreto.
2. Il Ministero procederà a ridistribuire, con successivo e separato decreto, agli aventi diritto le somme residue destinate all'erogazione degli indennizzi, adottando criteri di ripartizione coerenti con quanto disposto dal decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021.
3. Qualora risulti che l'operatore di rete beneficiario dell'indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l'indennizzo è revocato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.
4. La revoca dell'indennizzo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale è disposta la revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
5. Nei casi di inottemperanza all'obbligo di versamento dell'ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell'indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.

Art. 3

1. La *Divisione IV - Emittenza radiotelevisiva – Contributi* incaricata della esecuzione del provvedimento, è autorizzata a procedere, secondo quanto riportato in premessa, ai decreti di impegno che saranno assunti sul capitolo di bilancio 7590 PG 2 e ai conseguenti atti di liquidazione per il pagamento degli importi dovuti anche a seguito di eventuali contenziosi.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM

Dott.ssa Eva Spina